STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 20 Novembre 2013

Oggetto: Circolare n. 37/2013 del 20 Novembre 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **RATEIZZAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO FINO A 120 RATE**

OGGETTO: RATEIZZAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO FINO A 120 RATE

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 2013 il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 06.11.2013** che detta le **modalità attuative del meccanismo di rateazione fino a 120 rate delle somme iscritte a ruolo.**

Tale possibilità è stata prevista per il contribuente dal Decreto del fare in caso di "***comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica***" e non dipendente dalla volontà dello stesso.

Il piano di rateazione "straordinario" fino ad un massimo di 120 rate (anche in proroga) si "affianca" agli attuali piani di rateazione ordinari, concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e di ulteriori 72 rate mensili in caso di comprovato peggioramento di tale situazione.

RATEIZZAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO FINO A 120 RATE: LE REGOLE ATTUATIVE	
DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO: LE NOVITA' DOPO IL DECRETO DEL FARE	A partire dal 22 giugno 2013, **l'art. 52 del cosiddetto "Decreto del fare" (D.L. n. 69 del 21.06.2013**, convertito nella Legge n. 98 del 09.08.2013) ha **modificato l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973** in materia di **dilazione delle somme iscritte a ruolo,** apportando interessanti novità. In particolare, è stata previsto che **la rateizzazione in 72 rate** concedibile finora in caso di situazione di obiettiva difficoltà, **più eventuali ulteriori 72 rate** in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, **può essere "aumentata" fino ad un massimo di 120 rate mensili se il debitore si trova**, "***per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica***" (nuovo comma 1-quinquies dell'art. 19). A differenza di quanto avviene per i piani di rateazione ordinari fino a 72 rate, **per i piani di rateazione straordinari fino a 120 rate mensili non è possibile chiedere la dilazione in rate variabili di importo crescente**, anziché in rate costanti. Inoltre, a seguito del Decreto del fare, la **decadenza** dal beneficio della rateazione scatta ora solo in caso di **mancato pagamento**, nel corso del periodo di rateazione, **di almeno 8 rate, anche non consecutive** (anziché 2 rate consecutive). In caso di decadenza, resta fermo che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il debito non può più essere rateizzato.

<table>
<tr><td rowspan="6">IL DECRETO ATTUATIVO ED I PIANI DI RATEAZIONE</td><td colspan="3">Le regole attuative delle novità introdotte dal Decreto del fare in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo erano state demandate ad un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, decreto che è stato firmato il 6 novembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013, con entrata in vigore dall'8 novembre stesso.
Il decreto sottolinea che, con la disposizione del Decreto del fare, il legislatore ha voluto "affiancare" agli attuali piani di rateazione ordinari (concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e di ulteriori 72 rate mensili in caso di comprovato peggioramento di tale situazione), i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Le tipologie di piani di rateazione sono, pertanto, le seguenti:</td></tr>
<tr><td colspan="3">LE TIPOLOGIE DI PIANI DI RATEAZIONE</td></tr>
<tr><td>Piano di rateazione "ordinario"</td><td>72 rate mensili
(rate costanti o anche variabili di importo crescente)</td><td>Temporanea situazione di obiettiva difficoltà</td></tr>
<tr><td>Piano di rateazione "in proroga ordinario"</td><td>+ 72 rate mensili
(rate costanti o anche variabili di importo crescente)</td><td>Comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà</td></tr>
<tr><td>Piano di rateazione "straordinario"</td><td>120 rate mensili
(rate SOLO costanti)</td><td>Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore</td></tr>
<tr><td>Piano di rateazione "in proroga straordinario"</td><td>+ 120 rate mensili
(rate SOLO costanti)</td><td>Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore</td></tr>
<tr><td>LE VARIE POSSIBILITA' DI DILAZIONE PER IL CONTRIBUENTE</td><td colspan="3">All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore ha le seguenti possibilità (tra loro alternative):
♦ chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva</td></tr>
</table>

difficoltà;

- chiedere un **piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate**, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Il contribuente può, successivamente, chiedere (**una sola volta**) la **proroga di un precedente piano di rateazione**, nel seguente modo:

<table>
<tr><th colspan="4">LE VARIE POSSIBILITA' DI DILAZIONE PER IL CONTRIBUENTE</th></tr>
<tr><th colspan="4">Un contribuente può chiedere, alternativamente:</th></tr>
<tr><td colspan="2">PIANO DI RATEAZIONE "ORDINARIO":
max 72 rate mensili,
con rate costanti
o anche variabili di importo crescente</td><td colspan="2">PIANO DI RATEAZIONE "STRAORDINARIO":
max 120 rate mensili,
con rate costanti</td></tr>
<tr><td colspan="2">(Temporanea situazione di obiettiva difficoltà)</td><td colspan="2">(Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dopo, può chiedere una PROROGA:</td><td colspan="2">Dopo, può chiedere una PROROGA:</td></tr>
<tr><td>PIANO DI RATEAZIONE "IN PROROGA ORDINARIO":
+ max 72 rate mensili,
con rate costanti
o anche variabili di importo crescente</td><td>PIANO DI RATEAZIONE "IN PROROGA STRAORDINARIO":
max 120 rate mensili,
con rate costanti</td><td>PIANO DI RATEAZIONE "IN PROROGA ORDINARIO":
+ max 72 rate mensili,
con rate costanti
o anche variabili di importo crescente</td><td>PIANO DI RATEAZIONE "IN PROROGA STRAORDINARIO":
max 120 rate mensili,
con rate costanti</td></tr>
<tr><td>(Comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà)</td><td>(Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore)</td><td>(Comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà)</td><td>(Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Si precisa che il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO FINO A 120 RATE</td><td colspan="2">Per poter richiedere il piano di rateazione straordinario (quello fino ad un massimo di 120 rate), il debitore deve attestare, con istanza motivata da produrre all'agente della riscossione, la "comprovata e grave situazione di difficoltà" in cui versa.
Tale situazione si ha quando si verificano le seguenti condizioni:</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONDIZIONI RATEAZIONE "STRAORDINARIA" FINO A 120 RATE
(dietro istanza motivata)</td></tr>
<tr><td colspan="2">♦ accertata impossibilità di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
♦ solvibilità dello stesso debitore in relazione al piano di rateazione concedibile.
A tal fine:</td></tr>
<tr><td>PERSONE FISICHE e IMPRESE INDIVIDUALI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA</td><td>ALTRI SOGGETTI</td></tr>
<tr><td>♦ IMPORTO RATA > 20% del REDDITO MENSILE del NUCLEO FAMILIARE</td><td>♦ IMPORTO RATA > 10% del VALORE DELLA PRODUZIONE su base mensile;
♦ 0,50 < INDICE LIQUIDITA' < 1</td></tr>
<tr><td>(presentare ISEE)</td><td>(presentare documentazione contabile)</td></tr>
<tr><td>PIANI DI RATEAZIONE GIA' ACCORDATI AL 08.11.2013</td><td colspan="2">Il decreto attuativo è entrato in vigore l'8 novembre 2013. Tuttavia, lo stesso decreto prevede una disposizione transitoria in base alla quale possono fruire del beneficio dell'allungamento della dilazione fino a 120 rate anche i piani di rateazione ordinari (72 rate) ed i piani di rateazione in proroga ordinari (72 + 72 rate) già accordati alla data dell'8 novembre 2013, previa richiesta da parte del debitore e sussistenza delle sopradescritte condizioni per ottenere la dilazione fino a 120 rate.</td></tr>
</table>